

ARPA PUGLIA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

**Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, allegato A – C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025 – profilo di collaboratore tecnico professionale – Ingegnere Chimico da assegnare alla sede di Taranto.**



**ARPA PUGLIA  
CORSO TRIESTE, N. 27 – 70126 BARI**

**AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ 2022-2024 DEL 27/10/2025 – PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE CHIMICO DA ASSEGNARE ALLA SEDE DI TARANTO.**

**RICHIAMATA** la D.D.G. n. 51 del 10/02/2026, con cui si è proceduto alla approvazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per il biennio 2026-2027;

**RICHIAMATA** la D.D.G. n. 53 del 10/02/2026, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026-2028 (P.T.F.P. 2026-2028).";

**RICHIAMATA** la D.D.G. n. 118 del 03/03/2026, ad oggetto "Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026" e, nello specifico, la Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", in cui è stata riportata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028 e la programmazione del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) per gli anni 2026 2027;

**RILEVATO CHE** il Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) prevede, per l'anno 2026, il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo di C.T.P. Ingegnere Chimico da assegnare alla sede del Dipartimento Ambientale Provinciale – D.A.P. Taranto con sede in Taranto;

**SPECIFICATO CHE** la procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

**RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 176 del 16/04/2026, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

**VISTO** l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTI:**

- L'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il C.C.N.L. del 27/10/2025 relativo al comparto sanità – triennio 2022-2024;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;

1



- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 35, 35-ter e 35-quater;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143);
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";
- Il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni";
- Il D.M. del 28/06/2023 del Dipartimento della funzione pubblica sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato A (Framework delle competenze trasversali) al decreto, che ne costituisce parte integrante;
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali).

2

**CONSIDERATO** che con nota Protocollo n. 0015905/2026 del 10/03/2026, ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 "*Disposizioni in materia di mobilità del personale*", formulando apposita comunicazione alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione promozione e tutela del lavoro e, per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza - Consiglio Ministri - Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni.

**PRESO ATTO CHE** l'apposito Ufficio della Regione Puglia ha comunicato - con nota prot. n. 0140713/2026 del 16/03/2026 acquisita al protocollo di ARPA Puglia con n. 00117668/2026 del 17/03/2026 - che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti.

**CONSIDERATO** che si può procedere all'avvio della procedura concorsuale di cui trattasi, essendosi conclusa, senza esito positivo, la procedura in materia di mobilità del personale ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

#### **IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA RENDE NOTO CHE**

È indetto, in esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale di cui si è data evidenza anche nel prospetto riportato nella Sezione 3.3 (ad



oggetto "Approvazione e pubblicazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e Programma delle attività 2026", del P.I.A.O. 2026-2028 di cui alla D.D.G. n. 118/2026, un avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari (Allegato A - C.C.N.L. Sanità 2022-2024 del 27/10/2025) profilo di collaboratore tecnico professionale - Ingegnere Chimico da assegnare alla sede di Taranto.

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010. La procedura selettiva in parola è subordinata all'approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto) al termine dell'iter di cui alla D.G.R. n. 1427/2022 e alla successiva D.G.R. n. 718/2024.

Perciò, nel caso di mancata approvazione definitiva del P.T.F.P. 2026-2028 e del Piano Straordinario Assunzioni (cosiddetto Piano Taranto), la procedura in parola potrà essere revocata in qualsiasi momento.

Nel suddetto caso, ARPA Puglia si riserva la facoltà di non proseguire l'espletamento della procedura in oggetto senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa e ne sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa".

#### **ARTICOLO 1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI**

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere dipendente a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale - INGEGNERE CHIMICO - Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari ovvero in profilo equivalente ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015) presso una Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (e successive modificazioni intervenute). Ad ogni buon conto, i dipendenti pubblici provenienti da altri comparti, ai fini dell'individuazione della fascia retributiva d'inquadramento, devono tenere conto delle tabelle di equiparazione adottate con D.P.C.M. del 26 giugno 2015.
- b) Aver superato il periodo di prova;
- c) Non aver superato il periodo di comporta;
- d) Non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
- e) Essere fisicamente idonei all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall'ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- f) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- g) Non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati nell'ultimo biennio;
- h) Non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso.
- i) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguito presso Università o altro Istituto statale o legalmente riconosciuto o altro diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, dichiarato equiparato (DD.MM. 09/07/2009 e s.m.i.) o equipollente ai fini dei pubblici concorsi, a uno o più dei titoli di studio sotto indicati. In quest'ultimo caso,

3



l'equipollenza dovrà essere obbligatoriamente documentata tramite l'indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale:

- Secondo il previgente ordinamento universitario, Diploma di Laurea (DL) in Ingegneria Chimica o diploma di laurea equipollente; secondo il vigente ordinamento universitario, una delle Lauree Specialistiche di secondo livello (LS) ricomprese nella classe LS27 (Classe delle lauree specialistiche in Ingegneria Chimica) o Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Chimica (classe LM-22).

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla normativa vigente in materia. L'equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal proposito il/la candidato/a dovrà indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione.

Non saranno effettuate ricerche preventive né saranno espressi pareri ai candidati in quanto la verifica dei requisiti per l'ammissione alla procedura sarà effettuata a posteriori.

**SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.**

j) Possesso di abilitazione all'esercizio della professione.

2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso e devono permanere sino al perfezionamento della procedura di mobilità. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all'atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l'esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, anche successivamente alla formazione della graduatoria.

3. In relazione ai suddetti requisiti, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e prodotto.

4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.

5. La partecipazione all'avviso non è soggetta a limiti di età, in base alla Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", fermi restando quelli previsti per il collocamento a riposo.

## ARTICOLO 2 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente, per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), **entro e non oltre il termine di giorni TRENTA (30)** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.

2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).



4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al *curriculum vitae*, ed inviare la propria candidatura alla procedura.
5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.
6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione alla selezione all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "InPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.
7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.
8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.
9. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".
10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.
11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione. La quota di partecipazione non è rimborsabile.
12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).
13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.
14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul



sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dal bando di concorso.

16. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste al candidato dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

### **ARTICOLO 3 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA**

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on-line alla procedura selettiva.

6

### **ARTICOLO 4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.**

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla presente selezione pubblica. Ad ogni buon conto, il candidato deve indicare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#):

- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;



- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- g) l'Azienda o l'Ente del Comparto e/o altre Pubbliche Amministrazioni di Comparti diversi presso cui il candidato presta attualmente servizio a tempo indeterminato con il recapito telefonico dei relativi uffici amministrativi cui far riferimento per le finalità di espletamento della procedura, la data di assunzione a tempo indeterminato, specificando se si tratta di assunzione mediante concorso, mobilità o altro e se è a tempo pieno o parziale. In quest'ultimo caso, il candidato deve indicare la relativa percentuale di part-time e la disponibilità a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
- h) Il/la candidato/a dovrà indicare anche la posizione economica in essere;
- i) L'avvenuto superamento del periodo di prova;
- j) Non aver superato il periodo di comporta;
- k) Non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
- l) Essere fisicamente idonei all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall'ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- m) Non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati nell'ultimo biennio;
- n) Non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso.
- o) il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione, tra l'altro, dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e la data del conseguimento.
- p) il possesso di abilitazione all'esercizio della professione
- q) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
- r) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#). In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
2. La registrazione al Portale e, quindi, la presentazione della domanda di partecipazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del [regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).
3. I candidati devono, altresì:
- a) autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

7



a) dichiarare di essere in possesso di titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere espressamente dichiarati nella stessa. In caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.

b) dichiarare lo stato di invalidità, l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento della prova del colloquio e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. **A tal fine, il/la candidato/a deve allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto.**

c) dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento".

d) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;

e) accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";

f) autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.

4. I cittadini europei o extracomunitari devono dichiarare:

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

5. Il candidato che ha conseguito all'estero il titolo di studio necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà ammesso qualora allegghi, nella procedura di iscrizione, il provvedimento di riconoscimento ("equipollenza") del titolo estero, rilasciato secondo la normativa vigente e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. In alternativa, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, il candidato è ammesso con riserva qualora detto provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. Ai fini dell'ammissione con riserva, il candidato dovrà allegare alla domanda la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

6. Non appena ottenuto il riconoscimento, il candidato deve inviare la documentazione all'Amministrazione tramite P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it chiedendo l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria (inserimento del titolo riconosciuto).

7. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.

8. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

9. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa -



anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.

10. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate e allegate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione.

#### **ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).**

1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà, opportunamente, documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi per la prova del colloquio sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento del colloquio in relazione alle proprie esigenze. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare



idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice; e) interprete della lingua italiana dei Segni (LIS).

#### **ARTICOLO 6 - SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO E MODALITÀ SPECIALI**

1. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alla prova del colloquio, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prova asincrona e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione alla selezione.

2. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla selezione, le suddette candidate devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata [concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) - opportunamente documentata con certificazione medica. Non è ammessa l'autocertificazione dello stato di gravidanza/allattamento. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. almeno 2 giorni prima della prova. La mancata presentazione dell'istanza completa della certificazione medica nei termini indicati determina automaticamente la mancata concessione del beneficio.

3. Durante la prova è possibile uscire dall'aula per allattare. In tal caso, nella compilazione della domanda, il/la candidato/a deve flaggare con "SI" il punto in cui si specifica che ha necessità di tempi aggiuntivi. È necessario, in ogni caso, inviare un'istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata [concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) con allegato un certificato del pediatra e l'indicazione degli orari dell'allattamento e il nominativo della persona che accompagnerà il bambino nella sede concorsuale. Tale istanza verrà sottoposta al Presidente della Commissione esaminatrice che dovrà esprimersi in tempo utile affinché vengano garantite le pari opportunità tra i candidati.

#### **ARTICOLO 7 - ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA.**

1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE**

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria dell'U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane e Affari Generali.

2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la



verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Costituisce motivo di irricevibilità:

- a) L'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;
- b) L'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.

6. Costituisce motivo di non ammissione il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione.

7. Costituisce motivo di esclusione:

- a) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.
- b) Mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere il colloquio;
- c) Violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;
- d) Mancato superamento della prova (colloquio) prevista dal presente bando;
- e) Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.

8. Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivo di esclusione:

- a) Non aver dichiarato nella domanda di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) Non aver dichiarato nella domanda di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

9. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione/non ammissione/irricevibilità sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

11

#### **ARTICOLO 9 – INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.**

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

- O la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato;  
 o Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede dell'Amministrazione, il profilo professionale;



- O L'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali);
- O Il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di cessazione.
2. Ai fini della valutazione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
4. Qualora la specifica qualifica non sia indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto.
5. Per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il candidato è tenuto ad indicare l'esatta denominazione e l'indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'eventuale impegno orario settimanale, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione.
6. Per la frequenza di corsi di aggiornamento, il candidato deve indicare la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto del corso, la data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).
7. Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, il candidato deve indicare la denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, l'oggetto della docenza e le ore effettive di lezioni svolte.
8. I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso possono essere auto-certificati limitatamente alla data in cui viene presentata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).
9. Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:
- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
  - la data di inizio e l'eventuale data di termine;
  - la specifica categoria/qualifica;
  - la descrizione dell'attività;
  - il tipo di contratto;
  - l'impegno orario.
10. Il servizio prestato presso organismi internazionali è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto.
11. Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovi la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".



12. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

13. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

#### **ARTICOLO 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA Puglia, nel rispetto della normativa vigente, e sarà composta dal Presidente e da due Componenti effettivi esperti nelle materie di cui al presente bando e da un Segretario.

2. Saranno, inoltre, nominati il Presidente supplente, due componenti supplenti e un segretario supplente.

3. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione e/o tra Dirigenti di ARPA Puglia o di altre PP.AA.

4. Della commissione possono fare parte, come componenti aggiunti, anche specialisti in psicologia e risorse umane nonché esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. Tali componenti aggiunti avranno il compito della valutazione delle capacità, delle attitudini, delle motivazioni individuali e dello stile comportamentale dei candidati, secondo metodologie e standard riconosciuti.

5. Gli esperti incaricati saranno chiamati a predisporre i quesiti situazionali, nonché i criteri di valutazione degli stessi e a valutare il possesso di competenze organizzative, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e comunque a discrezione della Commissione:

- collaborazione e lavoro in gruppo
- analisi e soluzione di problemi
- consapevolezza digitale
- accuratezza e affidabilità
- iniziativa e orientamento al risultato.

6. Nella composizione della commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Non possono essere nominati componenti della commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

8. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.



9. Nell'ipotesi di impedimento grave e documentato di uno o più effettivi che ne impedisca la partecipazione e che pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, possono essere nominati in loro sostituzione, in via definitiva, i supplenti secondo l'ordine individuato nella delibera di nomina della Commissione, tanto per il Presidente quanto per i singoli Componenti la Commissione. Il/i componente/i supplente/i divenuto/i effettivo/i svolge tale ruolo fino al termine della procedura.

10. Il Presidente e i Componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

11. All'esito del colloquio, la Commissione esaminatrice comunica i risultati ai candidati. La Commissione esaminatrice può svolgere i lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

12. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

#### **ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA.**

1. La Commissione stabilirà, preliminarmente, le modalità di valutazione in relazione alle caratteristiche proprie del posto da ricoprire e valuterà la professionalità dei candidati tramite un colloquio motivazionale.

2. Il colloquio è finalizzato alla valutazione della professionalità, della conoscenza approfondita e della consolidata esperienza rispetto alle attività inerenti il profilo professionale posto a selezione.

In particolare, in sede di colloquio, saranno approfonditi i seguenti elementi:

- la pregressa esperienza professionale maturata negli ambiti di competenza della posizione posta selezione;
- adeguata conoscenza anche attraverso il possesso di titoli di studio, abilitazioni, attività di formazione maturata, coerenti con il posto e la funzione da svolgere;
- la motivazione personale e professionale.

3. La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- ⌚ Preparazione professionale specifica;
- ⌚ Grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
- ⌚ Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro;
- ⌚ Capacità relazionali e mediazione dei conflitti.

4. Attraverso il colloquio, la Commissione valuterà, altresì, la rispondenza del candidato alle esigenze funzionali per esplorare le ragioni del trasferimento, le competenze specialistiche, l'autonomia e la flessibilità.

5. Il colloquio si intende superato con il punteggio di 21/30.

6. Esperito il colloquio, la Commissione procederà per i soli candidati che lo hanno superato alla valutazione dei titoli.

7. La Commissione avrà a disposizione 60 punti, di cui 30 per i titoli e 30 per la prova colloquio.

8. Sulla base dell'esame dei risultati, derivanti dalla somma della prova colloquio e degli elementi curriculari, la Commissione Esaminatrice stabilisce l'esito della mobilità utilizzando lo strumento del punteggio numerico.



## ARTICOLO 12 – VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione Esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

2. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- a) titoli di carriera;
- b) titoli accademici e di studio;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici;
- d) curriculum formativo e professionale.

I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- A) MAX 14 punti per i titoli di carriera;
- B) MAX 6 punti per i titoli accademici e di studio;
- C) MAX 4 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- D) MAX 6 punti per altri titoli.

### A) TITOLI DI CARRIERA (max 14 PUNTI)

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno.

6) A coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione della esperienza acquisita, pari a punti 0,6 per ogni anno di servizio.

7) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.



Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

**SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.**

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile nazionale prestato in qualità di volontario (e il servizio civile universale) che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

**B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 6 punti)**

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

- |   |  |    |
|---|--|----|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voto del titolo di studio con riferimento a quello conseguito con maggior profitto e nell'ambito dei titoli che consentono l'ammissione al concorso <b>(massimo 1,00 punto)</b>:             <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Da 83 a 93/110: punti 0,10</li> <li>B. Da 94 a 100/110: punti 0,15</li> <li>C. Da 101 a 109/110: punti 0,45</li> <li>D. 110/110: punti 0,70</li> <li>E. 110/110 E LODE: punti 1,00</li> </ol> </li> <li>2. Titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti: 0,50</li> <li>3. Laurea magistrale, anche a ciclo unico, laurea specialistica e diploma di laurea attinenti al profilo professionale posto a selezione e ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso: punti 0,50</li> <li>4. Master di 1° livello con almeno 30 C.F.U. attinente: punti 0,70</li> <li>5. Master di 2° livello con almeno 60 C.F.U. attinente: punti 0,90</li> <li>6. Dottorato di ricerca attinente: punti 1,50</li> <li>7. Corso di perfezionamento universitario attinente: punti 0,25;</li> <li>8. Diploma di specializzazione attinente: punti 0,50;</li> <li>9. Corso di formazione attinente: punti 0,15</li> </ol> | <table border="1"> <tr> <td>16</td> </tr> </table> | 16 |
| 16  |  |    |

**C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 4,00 PUNTI**

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie

Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi per ogni elemento, nel limite del punteggio massimo di punti 4,00.

Articoli su riviste internazionali con un solo autore: Punti 1,00
---



Articoli su riviste internazionali con più autori: Punti 0,50  
 Articoli su riviste nazionali con un solo autore: Punti 0,50  
 Articoli su riviste nazionali con più autori: Punti 0,35  
 Proceedings in atti di conferenze internazionali con referee dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15  
 Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,50  
 Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 1,00

#### D) ALTRI TITOLI: MAX 6,00 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

- attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: **punti 0,60 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
- attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. ovvero co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero **punti 0,48 all'anno**. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,15 per certificazione
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,15 a corso
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,10 a corso
- Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,05 a corso;
- Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,48 punti per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze

17



- tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- Possesso di abilitazioni: punteggio massimo di punti 0,75. Nello specifico, abilitazione ulteriore rispetto a quella richiesta per accesso e ottenuta superando un apposito Esame di Stato che attesta le competenze necessarie per svolgere specifiche attività regolamentate (come chimici, biologi, medici, ingegneri, architetti, avvocati o commercialisti, ecc.): punti 0,50. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria (I e II grado) conseguita tramite percorsi universitari abilitanti punti 0,25.
- Altri titoli/altra esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 1,00 complessivi

#### **ARTICOLO 13 - CALENDARIO E PROVA COLLOQUIO**

1. Il diario del colloquio nonché la sede di espletamento dello stesso saranno resi noti ai candidati ammessi esclusivamente mediante avvisi pubblicati almeno venti (20) giorni prima della data fissata tramite pubblicazione sul Portale InPa e sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge
2. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. Sono esclusi dalla procedura i candidati che, per qualsiasi ragione, non si presenteranno alla prova nei luoghi, alla data e all'orario stabilito.
3. Non è consentita l'ammissione alla prova dopo che la stessa abbia avuto inizio.

18

#### **ARTICOLO 14 - TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA.**

1. Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno auto-certificare i suddetti titoli nella domanda di partecipazione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.
2. Non saranno ammesse integrazioni dopo la data di scadenza del bando.
3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e di precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e dichiarati nella stessa.
4. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale inPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

#### **ARTICOLO 15 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

1. La commissione, al termine dello svolgimento del colloquio, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati della predetta prova. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze.



2. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le eventuali riserve, qualora previste dal bando, sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter D. Lgs. n. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione procedente (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti. È assicurata la minimizzazione dei dati personali.

3. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, è preferito il candidato più giovane di età.

4. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, con deliberazione del Direttore Generale saranno approvate tutte le graduatorie elaborate dalla commissione.

5. Le suddette graduatorie potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali, ovvero in caso di errori e/o omissioni.

6. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione. In presenza di esigenze di servizio che rendano improrogabile l'assunzione, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla assunzione. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.

19

#### **ARTICOLO 16 – MODALITÀ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE**

1. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Agenzia - ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro - a presentare, nel termine stabilito dalla comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura di mobilità stessa, apposita dichiarazione di disponibilità al trasferimento.

2. Il candidato dichiarato vincitore della procedura di mobilità sarà contattato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo [concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it), indicando con esattezza la procedura cui si riferisce.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, *“È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non*



*superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia."*

4. ARPA Puglia, qualora la decorrenza del trasferimento proposta dall'Ente di appartenenza del candidato risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative, si riserva di non procedere al trasferimento dello stesso nei ruoli dell'Agenzia.

5. Il trasferimento presso l'ARPA Puglia comporta:

- La perdita, se in godimento presso l'Ente di provenienza, di eventuali indennità correlate alle funzioni esercitate;
- Una diversa valorizzazione economica delle quote di risultato, che dipendono dall'entità dei fondi dell'Agenzia e dai criteri dell'Agenzia di valorizzazione di tale retribuzione, rispetto a quelle presso l'Ente di provenienza;
- La perdita dell'eventuale retribuzione per l'incarico di funzione ricoperto presso l'Ente di provenienza.

6. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'ARPA Puglia, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa Amministrazione.

7. Si precisa che, al momento del trasferimento, potrebbe essere richiesto all'assumendo/a di procedere all'iscrizione all'albo professionale, laddove il medesimo debba essere adibito alle attività che la normativa riconduce obbligatoriamente alla professione.

8. Prima della sottoscrizione del contratto e dell'immissione in servizio presso ARPA Puglia, il candidato sarà sottoposto a visita medica preventiva da parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l'idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto dell'avviso. Il candidato che non si presenti o che rifiuti di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità.

9. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.

10. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al presente avviso, procederà alla stipula del contratto, nel quale sarà indicata la data d'inizio del servizio.

11. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura di mobilità che ne costituisce presupposto nonché la presentazione da parte del candidato di documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.

12. Il candidato, a richiesta dell'Agenzia, anche in sede di sottoscrizione del contratto, è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., la sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda, ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

#### **ARTICOLO 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione dell'Ufficio Concorsi, dott.ssa Miriana Bosco.

P.E.C.: [concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)  
[personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



#### **ARTICOLO 18 - DIRITTO DI ACCESSO**

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

#### **ARTICOLO 19 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.**

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impediscano e rendano incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul Portale "InPa".

#### **ARTICOLO 20 - NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

4. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

#### **ARTICOLO 21 - PUBBLICITÀ**

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: [www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it) e sul Portale Unico di Reclutamento InPa.

#### **ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.



2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: [info@arpa.puglia.it](mailto:info@arpa.puglia.it) P.E.C.: [dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

#### 1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

#### 2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

#### 3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

#### 4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.



Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

#### 5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 - 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: [info@arpa.puglia.it](mailto:info@arpa.puglia.it) P.E.C.: [dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

#### 6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Dott. Vincenzo Raimo email: [dpo@arpa.puglia.it](mailto:dpo@arpa.puglia.it)

#### 7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

#### 8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I dati personali dei candidati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, dagli addetti agli Uffici Amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni (ad. Esempio, sono comunicati agli addetti alla sorveglianza sanitaria ai fini dell'espletamento della visita medica in fase preassuntiva) o al conferimento degli incarichi.

Inoltre, per l'espletamento delle prove, eventualmente anche in modalità da remoto, i dati personali dei candidati potranno essere comunicati a Società esterne specializzate come ad esempio Merito s.r.l.

Per il perseguimento delle finalità potrebbe essere necessario comunicare i dati personali dei candidati a:

- componenti della commissione;
- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

I dati personali raccolti da ARPA Puglia per il tramite del Portale InPA potranno essere oggetto di comunicazione e trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazione eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria.

I Dati Personali dei candidati sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali dei candidati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "Adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di



adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Pubbliche Autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo ovvero nei casi previsti dalla legge.

#### 9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

#### 10. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali [www.garanteprivacy.it/home/modulistica](http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica)

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Vito BRUNO

24

Vito Bruno  
20.04.2026  
10:23:16  
GMT+02:00

